



Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Massimiliano Brioschi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott.ssa Susan Mossi  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Rag. Elisabetta Sporchia  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca  
Dott. Luca Brevi  
Dott. Tommaso Calchi  
Dott.ssa Elena Del Bello  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Giulia Masula  
Dott. Daniel Vanoli

### Circolare n. 19 del 13/04/2023

- 1) Le news di aprile
- 2) 5 per mille: le regole per l'anno 2023
- 3) Scade il prossimo 2 maggio 2023 il termine per la detrazione dell'iva relativa alle fatture di acquisto ricevute nel 2022
- 4) In scadenza la comunicazione annuale delle operazioni in contanti legate al turismo relative all'anno 2022
- 5) Congedo di paternità: divieto di licenziamento, dimissioni e NASPI

### 1) Le news di aprile

#### Tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato al 3,50%

Dal 22 marzo 2023 il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha innalzato il TUR (Tasso Ufficiale di riferimento) dal 3,00% al 3,50%.

A seguito dell'aumento, l'INPS e l'INAIL hanno recepito e aggiornato i propri tassi di interesse relativi alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi ed accessori e l'importo delle sanzioni come di seguito indicati:

- 9,50% per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 9% per le sanzioni civili.

#### Riduzione dei premi INAIL 2023 per i settori non coinvolti nella revisione delle tariffe

L'INAIL, con la Circolare n. 12 del 30 marzo 2023, ricorda che la riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali continua a trovare applicazione anche per l'anno 2023. In particolare, la riduzione interessa quei settori per i quali il procedimento di revisione delle tariffe non è ancora stato completato.

La circolare dell'INAIL definisce l'ambito ed i criteri di applicazione della riduzione che è stata stabilita per il 2023 nella misura del 15,17%.

Inoltre, i soggetti interessati sono individuati in misura differenziata in funzione del fatto che l'impresa abbia iniziato l'attività da oltre un biennio o da un periodo inferiore.

Di seguito gli ambiti di applicazione:

- premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
- premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, di cui alla Legge n. 93/1958;
- contributi assicurativi della gestione agricoltura (Titolo II, DPR n. 1124/1965), riscossi in forma unificata dall'INPS.

### **Scadenza Dichiarazione IVA OSS**

Si ricorda che la Dichiarazione IVA Oss è inviata all'Agenzia delle entrate attraverso il Portale Oss con cadenza trimestrale. Le scadenze per presentare la dichiarazione sono le seguenti:

- **30 aprile**, per il trimestre che termina il 31 marzo (primo trimestre);
- **31 luglio**, per il trimestre che termina il 30 giugno (secondo trimestre);
- **31 ottobre**, per il trimestre che termina il 30 settembre (terzo trimestre);
- **31 gennaio**, per il trimestre che termina il 31 dicembre (quarto trimestre).

Tali scadenze non rientrano nella regola generale in base alla quale vengono automaticamente prorogate al primo giorno lavorativo successivo le scadenze che cadono in un giorno festivo o prefestivo.

Pertanto, **i termini per la presentazione della Dichiarazione Iva OSS rimangono gli stessi anche qualora cadano nel fine settimana o in un giorno festivo** (come il 30 aprile 2023 che cade di domenica).

## **2) 5 per mille: le regole per l'anno 2023**

Con la pubblicazione del D.P.C.M. datato 23 luglio 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020), previsto dall'articolo 4, D.Lgs. 111/2017, provvedimento che attua la legge delega di riforma del Terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all'istituto del 5 per mille, sono cambiate le regole per gestire la procedura da parte dei soggetti interessati.

Con il nuovo decreto si modificano le modalità e i termini di accreditamento:

- viene eliminato il doppio adempimento, ovvero domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un'autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all'istanza di accreditamento;
- il termine per la presentazione dell'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille viene fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I soggetti obbligati ad applicare le disposizioni del nuovo D.P.C.M. (in pratica, gli enti di Terzo settore), per ottenere l'accREDITAMENTO al contributo del 5 per mille dovranno rivolgersi al Ministero delle politiche sociali per il tramite dell'ufficio del Runts e non più all'Agenzia delle entrate.

Corre poi l'obbligo di precisare che allo stato attuale (anno finanziario 2023) i soggetti destinatari delle nuove regole sono certamente le molte organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) che hanno completato il percorso di trasmigrazione, nonché i soggetti che spontaneamente hanno completato il percorso di iscrizione nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (come, ad esempio, gli enti filantropici o le società di mutuo soccorso).

### **Le Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille per l'anno finanziario 2023.**

#### Le regole per i nuovi ETS

L'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 111/2017 stabilisce che, a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), il contributo del 5 per mille è destinato agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro.

Tenuto conto che il Runts è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell'accREDITAMENTO per l'accesso al riparto del contributo del cinque per mille 2023, come per il 2022, gli enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al Runts compilano in sede di presentazione dell'istanza l'apposito campo "Cinque per mille" apponendo il *flag* su "accREDITAMENTO del 5/1000" e inserendo il proprio IBAN o la provincia della tesoreria di riferimento. Entro il 20 aprile 2023 il Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti che risultano iscritti.

Da lunedì 4 aprile 2023 **gli enti che si sono già iscritti nel Runts** possono presentare la pratica di modifica delle informazioni riferite alla loro posizione inserite nel Registro accedendo allo stesso.

Tali enti, **ove non siano già inclusi nell'elenco permanente** di cui all'articolo 8, D.P.C.M. 23 luglio 2020 e **ove al momento dell'iscrizione al Runts non abbiano valorizzato la voce "AccREDITAMENTO al 5 x 1000"**, potranno farlo presentando la predetta pratica di modifica delle informazioni, secondo le indicazioni sotto riportate (ex articolo 3 del citato D.P.C.M.).

Si precisa infine che **gli enti che si sono già iscritti al Runts e che sono inclusi nell'elenco permanente** sopra indicato saranno considerati accREDITATI al beneficio anche per l'anno 2023 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

Le indicazioni sopra riportate valgono anche per le associazioni e fondazioni riconosciute, già beneficiarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), D.P.C.M. 23 aprile 2010 in quanto operanti nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997.

#### **Sanabile la tardiva iscrizione**

Tutti i soggetti interessati hanno la possibilità di partecipare al riparto delle quote del 5 per mille per l'anno finanziario 2023 anche se non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario, purché presentino l'istanza di accREDITAMENTO al 5 per mille entro il 2 ottobre

(il 30 settembre cade di giorno festivo) dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide - codice tributo 8115 (cosiddetto istituto della “*Remissione in bonis*”).

Anche in caso di adempimento tardivo secondo la descritta procedura occorre tenere presente che i requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento.

### **3) Scade il prossimo 2 maggio 2023 il termine per la detrazione dell’Iva relativa alle fatture di acquisto ricevute nel 2022**

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2023 relativa all’anno 2022 scadrà nel termine ordinario del 30 aprile 2023, prorogato al 2 maggio in quanto primo giorno non festivo successivo.

Vediamo pertanto quali sono le conseguenze sotto il profilo della detrazione Iva delle fatture di acquisto riferite al 2022 e delle note di variazione il cui presupposto nasce nel medesimo anno, alla luce dell’attuale termine previsto dall’articolo 19, D.P.R. 633/1972 per l’esercizio del richiamato diritto.

#### **La modifica delle regole per la detrazione**

Come è noto, il D.L. 50/2017 modificò gli articoli 19 e 25, D.P.R. 633/1972, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse:

- il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell’operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
- la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Con la circolare n. 1/E/2018 l’Agenzia delle entrate, al fine di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, ha precisato che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i due seguenti presupposti:

- effettuazione dell’operazione (c.d. presupposto sostanziale);
- possesso (momento di ricezione) della fattura (c.d. presupposto formale).

#### **Il maggior termine della liquidazione non vale per le fatture a “cavallo d’anno”**

Con l’articolo 14, D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, il Legislatore ha apportato modifiche all’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 al fine di concedere la facoltà di considerare, nella liquidazione riferita al momento di effettuazione, quelle fatture ricevute fino al giorno che precede la liquidazione stessa. Vediamo cosa prevede letteralmente la disposizione.

Il comma 1, articolo 1, D.P.R. 100/1998 dispone:

*“Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo [chiarimento agenzia: secondo mese successivo per i contribuenti trimestrali] a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”.*

Se quindi per le liquidazioni, sia mensili che trimestrali, avvenute in corso d'anno, l'effettuazione dell'operazione e la ricezione della fattura avvengono in 2 mesi o trimestri diversi ma entro il giorno 15 del mese di liquidazione, è possibile imputare questa fattura alla liquidazione riferita al momento di effettuazione.

Al contrario, le indicazioni contenute nell'ultimo inciso della disposizione sopra richiamata fanno sì che se un soggetto passivo Iva è venuto in possesso una fattura di acquisto datata 2022 solo nel 2023, la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2023 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno (che scade ordinariamente al 30 aprile 2024).

Dette fatture, quindi, non potranno essere imputate nel mese di “competenza”, ma in quello di ricezione.

#### **Momento di ricezione per le fatture elettroniche**

Vale la pena osservare che a seguito dell'avvento dell'obbligo pressoché generalizzato di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 il momento di ricezione della fattura è oggi inequivocabilmente fissato dal Sistema di Interscambio. Permangono, tuttavia, ancora dei casi nei quali le fatture possono essere ancora emesse in modalità cartacea (vedi, ad esempio, i contribuenti forfettari che nel 2021 non hanno superato la soglia di euro 25.000 di ricavi o compensi incassati) e quindi, per esse, l'individuazione del momento di ricezione potrà essere dimostrato seguendo le indicazioni già fornite dall'Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 1/E/2018 ovvero con PEC o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento o, in assenza di tali forme, da una corretta tenuta della contabilità.

#### **Ricorso all'integrativa per le fatture ricevute nel 2022, ma registrate dopo il 2 maggio 2023**

Sempre con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell'Iva sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Nel caso quindi della fattura datata 2022 e ricevuta con data “certa” nel 2022, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2023 entro il prossimo 2 maggio 2023, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello

originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l'Agenzia delle entrate l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

#### **Il diverso trattamento delle note di variazione**

Sul punto si è espressa l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E/2021, affermando che il termine di presentazione della dichiarazione Iva costituisce anche il termine entro il quale emettere le note di variazione in diminuzione.

La nota di variazione può quindi considerarsi tempestivamente emessa entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.

Volendo esemplificare, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d'imposta 2022 (esempio, a novembre è fallito un cliente nei confronti del quale era stata emessa una fattura), la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2022, vale a dire entro il 2 maggio 2023.

Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 2 maggio 2023, la detrazione può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2023 (da presentare entro il 30 aprile 2024).

Da notare che, secondo il parere espresso dall'Agenzia delle entrate, il decorso del termine previsto in capo al creditore per poter operare la variazione in diminuzione non può legittimare lo stesso ad agire in via alternativa tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero tramite istanza di rimborso.

**Alla luce di tali interpretazioni si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare con attenzione, in vista della prossima scadenza del 2 maggio 2023, la sussistenza di eventuali presupposti che legittimano l'emissione di una nota di variazione in diminuzione verificatisi fino al 31 dicembre 2022.**

#### **4) In scadenza la comunicazione annuale delle operazioni in contanti legate al turismo relative all'anno 2022**

Dal 2012 è prevista una deroga alle limitazioni riguardanti l'utilizzo dei contanti per gli acquisti effettuati da turisti con cittadinanza extra UE / UE / SEE non residenti in Italia presso commercianti al minuto e soggetti assimilati e agenzie di viaggio e turismo.

**Per tali operazioni, nello specifico, l'articolo 3, D.L. 16/2012 fissa la speciale soglia entro la quale è ammesso l'uso del contante a 15.000 euro.**

I commercianti al minuto, i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio e turismo che intendono beneficiare del limite di 15.000 euro per gli incassi in contanti da turisti stranieri devono:

- inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate, in cui comunicare l’adesione alla deroga;
- acquisire dal cliente la fotocopia del passaporto e una autocertificazione attestante la cittadinanza del cliente e la residenza;
- versare il denaro incassato il primo giorno feriale successivo all’operazione;
- inviare una comunicazione all’Agenzia delle entrate per le operazioni di importo superiore ad euro 1.000 e inferiori alla soglia di 15.000 euro.

Si rileva che nonostante la soglia minima debba fare riferimento al limite per l’utilizzo “ordinario” del contante (quindi, per il 2022, pari a 2.000 euro), le indicazioni presenti sul sito web dell’Agenzia delle entrate continuano a fare riferimento a limiti non aggiornati e in particolare ai precedenti 1.000 euro validi fino al 31 dicembre 2021.

La comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate relativamente agli incassi effettuati nel 2022 deve essere compilata secondo le indicazioni fornite, disponibili collegandosi al seguente link: [“https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/deroga-limitazione-uso-contante/scheda-informativa-limitazione-uso-contante”](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/deroga-limitazione-uso-contante/scheda-informativa-limitazione-uso-contante).

## 5) **Congedo di paternità: divieto di licenziamento, dimissioni e NASPI**

L’INPS, con la Circolare n. 32 del 20 marzo 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al D.Lgs. 105/2022 il quale, ha apportato importanti modifiche al testo unico sulla maternità D. Lgs 151/2001.

### **Congedo obbligatorio ed alternativo del padre**

Il Decreto ha apportato alcune modifiche in merito al congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni, raddoppiati in caso di parto plurimo, che può essere fruito in modo non continuativo, non frazionabile ad ore, nel periodo che intercorre tra i due mesi che precedono la data presunta del parto, ed i cinque mesi successivi alla nascita del figlio.

Inoltre, il congedo di paternità obbligatorio è compatibile con il congedo di paternità alternativo, vale a dire il congedo a cui ha diritto il padre, solo in sostituzione della madre, in caso di situazioni gravi che inibiscono il ruolo genitoriale della madre, o di abbandono, così come in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

### **Divieto di licenziamento, dimissioni e NASPI**

Il Decreto ha inoltre esteso al lavoratore padre, che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, il divieto di licenziamento dall’inizio del periodo di gravidanza e fino al compimento dell’anno di età del bambino.

In particolare, i padri lavoratori dipendenti che si dimettono volontariamente, durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, dopo aver fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, hanno diritto di accesso alla prestazione di disoccupazione NASPI



e il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento all'Inps e al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso al lavoratore dipendente.

L'INPS ha inoltre ha precisato che le domande di NASpl che sono state presentate dai lavoratori padri dimissionari in periodo protetto e che sono state respinte nelle more della pubblicazione della Circolare in oggetto (Circ. INPS n. 32/2023) possono essere riesaminate su istanza di parte e trasmesse alla sede INPS territorialmente competente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***